

I.C. CARDUCCI - V. DA FELTRE - RC
Prot. 0009377 del 29/09/2023
IV (Uscita)

Alle famiglie degli studenti dell'Istituto
Ai docenti
Al DSGA
Al sito web
RE Argo

OGGETTO: Assenze e validità anno scolastico per la valutazione degli studenti della scuola Secondaria di primo grado – Deroghe al limite massimo ore di assenza.

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che testualmente recita "... ai fini della validità dell'anno scolastico, per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011, che dispone che le Istituzioni scolastiche in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;

VISTO il D. Lgs 62/2017;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti dell'1 settembre 2023 che ha approvato i criteri di deroga di seguito indicati;

SI COMUNICA

il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico secondo il prospetto riportato:

SCUOLA	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALI	N. ORE MINIMO DI PRESENZE (75%)	N. ORE MASSIMO DI ASSENZE (25%)
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	30	990	743	247
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO + STRUMENTO	30 - 32	990 - 1056	743 - 792	247 - 264

Si ricorda che le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate. La mancata frequenza del monte ore minimo comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE

La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire le deroghe al limite massimo delle assenze in casi eccezionali.

Tali assenze vanno accuratamente documentate dai genitori al docente coordinatore di classe, per l'opportuna valutazione in sede di Consiglio.

Si sottolinea che, per l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le assenze effettuate non devono comunque pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati, né la valutazione del rendimento.

I possibili criteri di deroga al limite massimo delle assenze sono stati pertanto definiti come di seguito:

- Assenze per motivi di salute documentati da apposita certificazione medica, tra cui
 - a. Ricovero ospedaliero;
 - b. Grave patologia (assenze ricorrenti e prolungate);
 - c. Visite specialistiche ospedaliere o day hospital;
 - d. Terapie sanitarie;
 - e. Patologie che impediscono la frequenza scolastica;
- Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
- Allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali;
- Limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio;
- Rientro al luogo d'origine per gravi motivi familiari o legali;
- Comprovate situazioni di disagio familiare e socio – culturale;
- Assenze per quarantena obbligatoria o per isolamento volontario (documentate);
- Partecipazione a gare sportive (CONI).

Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di adeguata documentazione (certificato del SSN, certificazione medica, certificazione sostitutiva, certificazione dei servizi sociali) e con tutti gli elementi per procedere alla valutazione, saranno ammessi alle successive operazioni di scrutinio finale per l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa *Sonia Barberi*

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lvo n° 39/93)